

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1846

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COTA, LUSSANA

Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale e all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di custodia cautelare e di concessione di benefici penitenziari nei riguardi di soggetti già condannati per determinati delitti

Presentata il 29 ottobre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alla normativa generale le misure cautelari sono applicabili solo se ricorrono determinati presupposti, che consistono nella gravità del delitto determinata dall'entità della pena edittale, nei gravi indizi di colpevolezza e nelle esigenze cautelari. Queste ultime, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 274 del codice di procedura penale, devono scaturire da almeno una delle seguenti circostanze: il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga, il pericolo di reiterazione dei reati. I gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari sono necessari per disporre le misure stesse, ma non sono sufficienti per determinare quale misura debba essere applicata, dato che spetta pur sempre al

giudice utilizzare i criteri di scelta determinati dall'articolo 275 del codice di procedura. Proprio in riferimento alle esigenze cautelari, e in particolare al pericolo di reiterazione dei reati, la lettera c) del comma 1 del citato articolo 274 ha previsto un'esigenza di tutela della collettività in relazione al concreto pericolo che l'imputato commetta gravi delitti di violenza, contro l'ordine costituzionale o di criminalità organizzata ovvero della stessa specie di quello per cui si procede. L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica il comma 3 medesimo articolo 275 del codice di procedura penale, il quale, dopo aver premesso che la custodia in carcere rappresenta l'*extrema ratio* tra le misure cautelari, stabilisce la sua obbligatorietà

per alcuni gravi delitti, lasciando tuttavia al giudice la valutazione circa l'insussistenza delle esigenze cautelari nell'eventualità che siano acquisiti elementi che depongono in tale senso. La nuova formulazione del comma 3 stabilisce, invece, che trova applicazione in ogni caso la custodia in carcere, quando si procede nei confronti di persona sottoposta a indagini o imputata per i delitti previsti dagli articoli 416-*bis* (associazioni di tipo mafioso anche straniero), 575 (omicidio), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o per servitù), 600-*bis*, primo comma (prostituzione minorile), 600-*ter*, primo e secondo comma (pornografia minorile), 601 (tratta di persone), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo), 628, terzo comma (rapina aggravata), e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, qualora nei precedenti cinque anni essa abbia scontato, in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, una pena detentiva per un delitto della stessa specie di quello per cui si procede e non sia intervenuta la riabilitazione, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari. In buona sostanza, nell'ipotesi in cui già sussista una precedente condanna per reati della stessa specie di quello per cui si procede e in considerazione del fatto che tali fattispecie di reato suscitano un forte allarme sociale, l'adeguatezza della misura è presunta *ex lege* anziché rimettere al giudice la possibilità di applicare una misura diversa. Ciò premesso, è da ritenere comunque sostanzialmente valido l'impianto attuale del comma 3 dell'articolo 275, con alcune correzioni. È pertanto confermata la previsione della obbligatorietà dell'applicazione della custodia cautelare carceraria per alcuni gravi reati, come il reato di associazione di tipo mafioso anche straniero (articolo 416-*bis* del codice penale), i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste sempre dallo stesso articolo, mentre viene soppressa la previsione che stabiliva l'applicazione

solo in via residuale della custodia carceraria.

L'articolo 2 della proposta di legge introduce una modifica all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, in tema di limitazione della concessione di alcuni benefici previsti dal medesimo articolo, come l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) esclusa la liberazione anticipata. La norma, introdotta agli inizi degli anni novanta, è stata modificata anche dall'allora Ministro della giustizia Castelli nel corso della XIV legislatura. La norma prevede, al primo periodo del comma 1, che i condannati per i delitti specificamente indicati (delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione violenta dell'ordinamento costituzionale, associazione di tipo mafioso anche straniero, riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope) possono essere ammessi ai benefici penitenziari subordinatamente all'accertamento dell'avvenuta collaborazione con la giustizia e dopo aver acquisito la prova negativa dell'esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Al terzo periodo del medesimo comma 1 si prevede che tali benefici, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere l'attualità del collegamento con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, siano concessi ai detenuti o internati per i reati di omicidio, rapina, estorsione, associazione di tipo mafioso anche straniero, violenza sessuale e di gruppo, traffico di immigrazione clandestina. La modifica apportata dalla presente proposta di legge, senza voler intaccare l'impianto del comma 1, introduce il comma 1-*bis*, diretto a sancire un divieto generale di concessione dei benefici qualora il soggetto abbia riportato una precedente condanna per alcuni specifici delitti, previsti

dal codice penale, coincidenti con quelli elencati al citato comma 1. In questo caso, infatti, s'impone l'adozione di un regime restrittivo della libertà molto più rigido, nel quale non avrà alcun rilievo la collaborazione con la giustizia ovvero l'assenza di collegamento con la criminalità organizzata per poter disporre la concessione di quel benefici dei quali il condannato può aver usufruito nella fase di esecuzione della precedente condanna. Riteniamo, infatti, che le precedenti con-

danne rappresentino di per sè un'oggettiva controindicazione alla concessione dei benefici penitenziari. In tale circostanza, infatti, il divieto di applicazione delle misure alternative appare giustificato da esigenze di ordine e sicurezza pubblica e dalla necessità di impedire i collegamenti con l'organizzazione criminale, con la quale il soggetto non ha mai reciso i propri legami, come è dimostrato dal fatto che egli è stato già condannato in precedenza per gli stessi tipi di reato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. È sempre disposta la custodia cautelare in carcere, in presenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 di questo codice, quando si procede nei confronti di persona sottoposta a indagini o imputata per i delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 575, 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 609-*bis*, 609-*octies*, 628, terzo comma, e 630 del codice penale, qualora nei precedenti cinque anni essa abbia scontato, in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, una pena detentiva per un delitto della stessa specie di quello per cui si procede e non sia intervenuta la riabilitazione, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In ogni caso i benefici di cui al comma 1 non possono essere concessi se la persona è stata già precedentemente condannata per i delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 575, 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 609-*bis*, 609-*octies*, 628, terzo comma, e 630 del codice penale ».

